

**COMUNE DI FORLÌ
GIUNTA COMUNALE****Seduta del 18 Dicembre 2017**

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
DREI DAVIDE	Sindaco		X
MONTAGUTI LUBIANO	Assessore	X	
CRETA MARIA GRAZIA	Assessore		X
GARDINI FRANCESCA	Assessore	X	
GIOVANNETTI ELISA	Assessore	X	
MOSCONI RAOUL	Assessore	X	
RAVAIOLI MARCO	Assessore	X	
SAMORI' SARA	Assessore	X	
ZACCARELLI NEVIO	Assessore	X	
TOTALE PRESENTI: 7			
TOTALE ASSENTI: 2			

Presiede **LUBIANO MONTAGUTI**, Il Vice Sindaco

Partecipa **AVV. MICHELE PINI**, Vice Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO:

**MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2013 ED
INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COLLOCATI AD
UNA DISTANZA INFERIORE A METRI 500 DAI
LUOGHI SENSIBILI**

Premesso che il fenomeno del gioco d'azzardo e il successivo progressivo sviluppo di una dipendenza patologica sta assumendo nel nostro paese aspetti di problematicità, oltre che sul piano psicologico individuale, anche in ambito relazionale, sociale, penale, culturale ed economico;

Richiamato, in particolare, il D.P.C.M. 12/1/2017, il quale, nel definire ed aggiornare i livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inserisce la dipendenza da gioco d'azzardo nei livelli essenziali di assistenza (LEA), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 3/11/2015, avente ad oggetto *“Ordine del giorno sale slot - Approvazione”* con la quale è stato chiesto l'impegno del Sindaco e della Giunta ad avviare campagne di educazione e di sensibilizzazione tra gli esercenti e collaborazione con le istituzioni scolastiche per attività di prevenzione e informazione sui minori;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 3/5/2016, la quale, nell'approvare la *“Mozione per il contrasto al gioco d'azzardo patologico”*, impegna il Comune di Forlì, attraverso i propri uffici amministrativi, a diverso titolo competenti in materia, con il coinvolgimento dell'Azienda USL della Romagna e della Prefettura di Forlì-Cesena, ad affrontare con le opportune azioni il problema del gioco d'azzardo patologico;

Tenuto conto che il Comune di Forlì, nell'ambito delle azioni poste in essere al fine di prevenire e contrastare il gioco d'azzardo:

a) ha approvato con deliberazione del C.C. n. 154 del 3/12/2013 la variante urbanistica avente titolo *“Variante al regolamento urbanistico ed edilizio per la regolamentazione dell'insediamento delle attività ludico-ricreative con problematiche di impatto sociale svolte in pubbliche sale da gioco”*, rendendo ammissibile l'insediamento delle attività in cui sono installabili le apparecchiature da gioco VLT e l'insediamento delle sale giochi per le quali è ammissibile l'installazione di *“slot-machine”* o *“new slot”* esclusivamente nelle sottozona T1.3 – commercio all'ingrosso e al minuto, ricadenti all'esterno dell'anello tangenziale;

b) ha aderito, nell'ambito del Piano Distrettuale per la Salute ed il Benessere sociale, al Programma Attuativo Annuale, approvato da ultimo dal Comitato di Distretto con deliberazione n. 7 del 19/9/2017, il quale tra l'altro prevede l'Azione 5.5 *“Azioni di contrasto alle ludopatie”*;

c) ha realizzato, nell'ambito del suddetto Programma, con la collaborazione dell'Azienda USL della Romagna – SERT di Forlì, Prefettura ed Associazioni di categoria, una formazione, rivolta ai titolari delle attività commerciali (bar, tabacchi e sale giochi), al fine di descrivere gli effetti collaterali del gioco e le principali normative in merito, con la redazione di un *“Codice Etico”*, mentre è in fase di conclusione la procedura volta all'adozione dell'ordinanza sindacale in materia di regolamentazione degli orari delle sale giochi;

Richiamata la Legge regionale 4 luglio 2013, n. 5, recante *“Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”* ed in particolare l'art. 6 *“Apertura ed esercizio dell'attività”*, il quale al comma 2 bis, come introdotto dalla Legge regionale 28/10/2016, n. 18, dispone:

“2 bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.”;

Preso atto che la deliberazione della Giunta Regionale n. 831 del 12/6/2017, avente ad oggetto” *Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito*”, prevede le seguenti azioni:

- a) stesura di una mappatura dei luoghi sensibili;
- b) predisposizione di un elenco con l'individuazione delle sale giochi, sale scommesse o comunque luoghi da gioco d'azzardo leciti dedicati, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, nonché degli esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, edicole, nei quali siano installati apparecchi d'azzardo leciti ai sensi dell'art. 110, comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.PS.), approvato con R.D. 773/1931;
- c) inserimento nella suddetta mappatura dei locali da gioco collocati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;
- d) comunicazione ai titolari degli esercizi con attività di gioco esclusiva, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, dell'adozione, nei 6 mesi successivi all'effettuazione della mappatura, dei relativi provvedimenti di chiusura, salvo possibilità di proroga dei suddetti termini nel caso di intendimento a proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto;
- e) per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TUPS, installati in locali ricadenti in una distanza inferiore a 500 metri, adozione dei provvedimenti inibitori consistenti nel divieto di installazione di nuovi apparecchi e di rinnovo dei contratti di concessioni di utilizzo alla loro scadenza, da attuare nella stessa tempistica di cui alla precedente lett.d);

Dato atto che, sulla base delle precisazioni regionali in merito alla definizione di “luoghi sensibili”, acquisite in data 05/9/2017 (Prot n. 73459) e delle ulteriori precisazioni contenute nelle *Frequently Asked Questions* (FAQ) della Regione Emilia - Romagna ed attualmente riportate nella pagina web dell'Assessorato Regionale alla Salute, è stata predisposta la mappatura dei luoghi sensibili di cui all'art. 6, comma 2 bis, della L.R. n. 5/2013, riportata nell'allegato cartografico, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

Dato atto, inoltre, che sulla base degli elenchi degli esercizi a vario titolo interessati dall'applicazione della summenzionata deliberazione regionale, forniti rispettivamente dall'Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e dalla Questura di Forlì-Cesena, l'Ufficio - SIT dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese ha provveduto alla geo-referenziazione, nel territorio del Comune di Forlì, dei luoghi sensibili e dei locali da gioco, nelle modalità esplicitate nella relazione del 05/12/2017 (Prot. n. 102481), in atti;

Visto l'elenco di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono individuati i locali che si trovano in un raggio superiore a metri 500 e i

locali collocati ad una distanza inferiore a metri 500 rispetto ai luoghi sensibili di riferimento;

Vista la mappatura di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, con l'indicazione dei luoghi sensibili e l'individuazione dei locali che ricadono a meno di metri 500 dai luoghi sensibili di riferimento;

Viste, altresì, le verifiche effettuate dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell'U.C.R.F. in data 05/12/2017 (Prot. n. 103036), relativamente ai locali da gioco con distanza ancora da verificare, come indicato in agenda dall'Allegato 3, i cui esiti, allegati in atti, non modificano la situazione rilevata dall'Ufficio – SIT dell'U.C.R.F. ;

Valutato, nelle more dell'emanazione della normativa statale di recepimento dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti locali in data 7/9/2017, **di dare seguito unicamente alle azioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c)**, che tra l'altro devono essere attuate **entro il 16/12/2017**;

Ravvisata l'opportunità di promuovere le ulteriori misure di contenimento del fenomeno del GAP (Gioco d'azzardo patologico), che di seguito si riportano:

a) inibizione dei patrocinii per quegli eventi (manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive) in cui siano presenti fra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscano o inducano al gioco d'azzardo;

b) divieto di installazione di insegne, anche luminose o a luminosità intermittente, all'esterno delle attività commerciali, nonché divieto di affissioni e pubblicità connesse alle tematiche in questione;

c) vincolo a non procedere alla stipulazione di contratti di concessione e/o locazione di locali di proprietà del Comune di Forlì e/o Società partecipate, a favore di soggetti o persone giuridiche, anche Associazioni senza scopo di lucro, che intendano utilizzare tali immobili per attività concernenti il gioco d'azzardo, sia nella tipologia di sala giochi, che in quella di installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.. Il vincolo potrà estendersi al rinnovo dei contratti di concessione in uso di beni immobili attualmente in essere;

d) divieto di erogazione dei contributi stanziati dall'Amministrazione Comunale a favore di imprese titolari o promotrici di attività che favoriscano o inducano al gioco d'azzardo;

Ritenuto, in virtù di quanto premesso e considerato, vista la proposta in atti elaborata dal Servizio Sviluppo Economico:

a) di procedere all'approvazione della mappatura dei luoghi sensibili, dell'elenco degli esercizi a vario titolo interessati dall'applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 831/2017, nonché della mappatura dei luoghi sensibili contenente i locali da gioco collocati ad una distanza inferiore a metri 500 dai luoghi sensibili di riferimento, sotto forma di Allegati 1, 2 e 3, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di promuovere le ulteriori misure di contenimento del fenomeno del gioco d'azzardo patologico, descritte in precedenza;

c) di proporre le suddette misure al Consiglio Comunale al fine di attuare la modifica delle regolamentazioni di riferimento, ove previste;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 9 febbraio 2016 "*Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2019 – Approvazione*";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 1° marzo 2016 *“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2016-2019 e Bilancio di Previsione 2016-2018”*;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14 febbraio 2017 *“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 e Bilancio di Previsione 2017-2019”*;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 28 febbraio 2017 *“Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – Approvazione”*;

Visto:

- il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, per effetto del Decreto del Sindaco n. 53 del 7 novembre 2017, prorogato fino al 31/12/2017 con Decreto del Sindaco n. 56 del 04/12/2017, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

- che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 831/2017, la mappatura dei luoghi sensibili, l'elenco degli esercizi a vario titolo interessati, nonché la mappatura con l'indicazione dei luoghi sensibili e l'individuazione dei locali da gioco collocati ad una distanza inferiore a metri 500 dai luoghi sensibili, sotto forma di Allegati 1, 2 e 3, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di promuovere le ulteriori misure di contenimento del fenomeno del GAP (Gioco d'azzardo patologico), che di seguito si riportano:

- inibizione dei patrocini per quegli eventi (manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive) in cui siano presenti fra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscano o inducano al gioco d'azzardo;

- divieto di installazione di insegne, anche luminose o a luminosità intermittente, all'esterno delle attività commerciali, nonché divieto di affissioni e pubblicità connesse alle tematiche in questione;

- vincolo a non procedere alla stipulazione di contratti di concessione e/o locazione di locali di proprietà del Comune di Forlì e/o Società partecipate, a favore di soggetti o persone giuridiche, anche Associazioni senza scopo di lucro, che intendano utilizzare tali immobili per attività concernenti il gioco d'azzardo, sia nella tipologia di sala giochi, che in quella di installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.. Il vincolo potrà estendersi al rinnovo dei contratti di concessione in uso di beni immobili attualmente in essere;

–divieto di erogazione dei contributi, stanziati dall'Amministrazione Comunale, a favore di imprese titolari o promotrici di attività che favoriscano o inducano al gioco d'azzardo;

3) di proporre le suddette misure di contenimento del fenomeno legato alla ludopatia al Consiglio Comunale al fine di attuare la modifica delle regolamentazioni di riferimento, ove previste;

4) di trasmettere la presente deliberazione a:

–Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato;

–Questura di Forlì – Cesena;

–Associazioni di Categoria (CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti),

–organi di vigilanza e controllo.

01_Schema deliberazione-2(1).odt

estensore: Valentina Piolanti

responsabile del procedimento : Valentina Piolanti